



GRUPPI EUROPEI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono stati creati per favorire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali. I GECT consentono a tali partner di attuare progetti comuni, condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale.

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi.

CONTESTO

L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE.

In linea generale, i compiti di un GECT sono conformi agli obiettivi sopradescritti. Tali compiti possono comprendere specifici atti di cooperazione territoriale tra i membri, con o senza il sostegno finanziario dell'Unione. Al GECT può essere affidata l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione, o di altri progetti di cooperazione transfrontaliera che possono o meno ricevere finanziamenti dell'UE. Alcuni esempi di tali attività comprendono la gestione di infrastrutture transfrontaliere di trasporto o di ospedali transfrontalieri, l'attuazione o la gestione di progetti di sviluppo transfrontalieri e la condivisione di conoscenze e buone pratiche.

STRUTTURA

Un GECT può essere creato da partner situati in almeno due Stati membri (o uno Stato membro e uno o più paesi terzi) e appartenenti a una o più delle seguenti categorie:



- Stati membri o autorità a livello nazionale;
- autorità regionali;
- autorità locali;
- imprese pubbliche od organismi di diritto pubblico;
- imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale;
- autorità nazionali, regionali o locali, oppure organismi o imprese di paesi terzi (soggetti a condizioni specifiche);
- associazioni di cui fanno parte organismi che appartengono a una o più di tali categorie.

I GECT sono dotati di personalità giuridica e sono disciplinati da una convenzione conclusa all'unanimità dai loro membri. I GECT agiscono per conto dei loro membri, che adottano i rispettivi statuti tramite convenzioni speciali che descrivono l'organizzazione e le attività del GECT. Come requisito minimo, un GECT deve avere due organismi: un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri e un direttore che rappresenti il GECT e agisca in nome e per conto di questo.

Inoltre i poteri dei GECT sono limitati dalle prerogative dei rispettivi membri. Le prerogative di potere pubblico, come ad esempio la definizione delle politiche o le attività di regolamentazione, non possono essere trasferite a un GECT.

L'assemblea adotta un bilancio annuale di previsione per il GECT, che forma oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili finanziariamente di eventuali debiti in proporzione al loro contributo al bilancio.

RISULTATI CONSEGUITI

Il registro dei GECT è gestito dal Comitato delle regioni. Ad oggi sono stati istituiti 68 GECT.

Esiste un GECT, la Rete europea dei Centri di risorse per le politiche urbane, i cui membri non condividono un confine geografico. Tale GECT è una piattaforma per la condivisione di idee e conoscenze nel campo dello sviluppo urbano.

Nella sua relazione dell'aprile 2018 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 (regolamento GECT), la Commissione ha confermato il valore aggiunto europeo dello strumento: la cooperazione tra i membri del GECT provenienti da diversi Stati membri e da paesi terzi agevola il processo decisionale e contribuisce allo sviluppo comune di obiettivi e strategie al di là delle frontiere nazionali. I GECT, e le adesioni a tali gruppi, sono in costante aumento in tutta l'UE e sono sempre più utilizzati. Come risultato delle modifiche al regolamento GECT apportate nel 2013, i GECT sono adesso coinvolti in diversi programmi e progetti europei di cooperazione territoriale (INTERREG) e nell'attuazione di altri programmi della politica di coesione, ad esempio nel settore dello sviluppo rurale.



RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il regolamento GECT rientra nella procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento ha pertanto agito in quanto colegislatore su un piano di parità con il Consiglio. Il regolamento ha tenuto conto delle richieste avanzate dal Parlamento per quanto concerne una definizione chiara di cooperazione territoriale, la necessità di precisare la responsabilità finanziaria degli Stati membri, così come le competenze e le norme che disciplinano la pubblicazione e/o la registrazione degli statuti di un GECT. Il Consiglio, inoltre, ha accolto la proposta del Parlamento secondo cui il GECT dovrebbe essere disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sua sede sociale.

Alla fine del 2013, il regolamento GECT è stato modificato. L'obiettivo di tale modifica era quello di precisare le norme esistenti e di semplificare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché di precisare meglio le modalità di coinvolgimento dei paesi terzi. Il regolamento GECT rivisto si applica dal 22 giugno 2014.

Nell'ottica di facilitare l'uso dello strumento, il Parlamento ha posto l'accento sull'importanza di stabilire collegamenti ai GECT nei diversi strumenti politici, quale la politica di coesione. Il Parlamento è anche riuscito a garantire che, nell'ambito del quadro legislativo che regola il periodo di programmazione 2014-2020, i rappresentanti dei GECT possano partecipare ai comitati di sorveglianza dei programmi.

Nonostante sviluppi positivi nell'uso di tali strumenti, il Parlamento ritiene che vi sia un margine di miglioramento: nella sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE^[1], il Parlamento si rammarica che il potenziale dei gruppi europei di cooperazione territoriale non venga sfruttato appieno, il che potrebbe essere dovuto in parte alle riserve delle autorità locali e regionali e in parte al loro timore di trasferire competenze, nonché alla mancanza di una consapevolezza delle rispettive competenze. Inoltre, il Parlamento invita la Commissione a proporre misure volte a superare gli ostacoli che impediscono l'efficace applicazione dello strumento GECT.

Marek Kołodziejcki
01/2020

[1]Testi approvati, [P8_TA\(2018\)0327](#).

